


COMUNE DI RESCALDINA

Provincia di Milano



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'USO DELLE BANDIERE

Approvato dal Consiglio Comunale

con deliberazione n° 63 del 21-7-2000

Capo 1

Esposizione delle bandiere all'esterno del palazzo municipale

ART. 1

1. Il Comune è parte della Repubblica e celebra le solennità civili osservando le norme stabilite dalle leggi. Per effetto di queste è obbligatoria l'esposizione della bandiera nazionale sugli edifici sede di pubblici uffici ed istituzioni – e quindi nella sede comunale – nella ricorrenza delle festività civili e nelle altre ricorrenze previste dal presente regolamento.

ART. 2

1. La bandiera della Repubblica e quella dell'Unione Europea vengono esposte nelle seguenti giornate:

- . 7 gennaio: anniversario della nascita del tricolore
- . 11 febbraio: anniversario del concordato con la S.Sede
- . 25 aprile: anniversario della liberazione
- . 1° maggio: festa del lavoro
- . 9 maggio: giornata d'Europa
- . 2 giugno: festa nazionale della Repubblica
- . 28 settembre: anniversario dell'insurrezione di Napoli
- . 4 ottobre: solennità dei Santi Patroni S.Francesco d'As^{isi} e S.Caterina da Siena
- . 4 novembre: festa dell'Unità Nazionale
- . in altre ricorrenze e solennità secondo direttive emanate caso per caso dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Prefetto
- . in occasione delle riunioni del Consiglio Comunale e per il tempo in cui questo esercita la sua funzione, unitamente al vessillo della Regione

2. La bandiera della Repubblica e quella dell'Unione Europea vengono esposte all'esterno del palazzo comunale quotidianamente.

3. La bandiera della Repubblica, quella dell'Unione Europea e quella delle Nazioni Unite vengono esposte nella giornata del 24 ottobre: giornata delle Nazioni Unite.

ART. 3

1. La bandiera nazionale e quella europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte affiancate su aste o pennoni posti alla stessa altezza.

2. La bandiera nazionale è alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupa il posto d'onore, a destra; qualora siano esposte bandiere in numero dispari, al centro. Se esiste disponibilità di tre pennoni fissi e le bandiere da esporre sono due, è lasciato libero il pennone centrale.

3. La bandiera europea anche nelle esposizione plurime occupa la seconda posizione.

ART. 4

1. In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.
2. Le bandiere, di norma, non sono alzate prima del levar del sole e sono ammainate al tramonto. Per l'esposizione esterna delle bandiere nelle ore notturne, il luogo deve essere adeguatamente illuminato.

Capo II

Esposizione delle bandiere nelle cerimonie

ART. 5

1. La bandiera nazionale è portata in pubbliche cerimonie, ad essa spetta il primo posto.
2. Nelle cerimonie pubbliche funebri sono applicate alle bandiere sue strisce di velo nero.

Capo III

Esposizione delle bandiere all'interno del Palazzo Municipale

ART. 6

1. All'interno del Palazzo Municipale la bandiera della Repubblica e la bandiera dell'Unione europea sono esposte nell'Ufficio del Sindaco e nell'Aula Consiliare.
2. Nei medesimi uffici si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.

ART. 7

1. Nei casi di cui all'articolo precedente, la bandiera nazionale ed europea, di uguali dimensioni e materiale, sono esposte su aste poste a terra alle spalle ed in prossimità della scrivania del titolare dell'Ufficio. La bandiera nazionale prende il posto d'onore a destra o al centro.
2. In segno di lutto potranno adattarsi alle bandiere due strisce di velo nero.

Capo IV

Disposizioni generali e finali

ART. 8

1. All'esterno e all'interno del Palazzo Municipale si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri e manifestazioni internazionali, o di visite ufficiali di personalità straniere, o per analoghe ragioni cerimoniali, fermo il disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 2, salve le regole di cerimoniale da applicare in singole occasioni su indicazione del Governo.

ART. 9

1. Le bandiere sono esposte in buono stato e correttamente dispiegate. Né su di esse, né sull'asta che le reca, si applicano figure scritte o lettere di alcun tipo.

2. Su ciascuna asta di espone una sola bandiera.

ART. 10

1. Il Sindaco designa il responsabile alla verifica della esposizione corretta delle bandiere all'esterno e all'interno.

ART. 11

1. Sono fatte salve le disposizioni particolari riguardanti le bandiere militari e di altri corpi ed organizzazioni dello Stato, nonché le regole, anche consuetudinarie, del cerimoniale militare e di quello internazionale.